



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 63 / 2023

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA NELLE PROVINCE
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

LORO SEDI

e, p.c.:

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA NELLE PROVINCE
DELLE REGIONI FRULI VENEZIA GIULIA, SICILIA E SARDEGNA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti locali
- Ufficio elettorale e Servizi demografici

AOSTA

OGGETTO: Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023 ed eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci di domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio 2023.
Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.

In vista dello svolgimento del turno elettorale amministrativo di cui all'oggetto, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, le agevolazioni nell'ammissione al voto degli elettori diversamente abili e le operazioni di votazione e di scrutinio.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio, si fa rinvio alla pubblicazione, predisposta da questa Direzione Centrale, recante istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione per le elezioni comunali, che sarà fornita ai presidenti di seggio su supporto cartaceo e che è già da tempo consultabile anche sul sito internet di questo Ministero.

* * *

A) Orari di votazione, provvista del materiale, composizione degli uffici di sezione, insediamento dei seggi e operazioni preliminari

Le operazioni di votazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 12 dicembre 2022, n. 190, convertito dalla legge 27 gennaio 2023, n. 7, si svolgeranno, come noto, **domenica 14 maggio, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 15 maggio 2023, dalle ore 7 alle ore 15.**

Nel giorno che precede le votazioni, cioè **sabato 13 maggio 2023**, prima dell'insediamento del seggio, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione, dandone



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

atto in apposito verbale, il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 27, primo comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). Nello stesso verbale si dà atto della consegna delle designazioni dei rappresentanti di lista presso il seggio.

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri, di cui uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile, per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio elettorale di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative (recanti la dicitura "Ministero dell'Interno - Servizio elettorale") con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio viene anche consegnata e sistemata un'urna di cartone di colore chiaro, corredata di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura della stessa e delle istruzioni per il montaggio.

Su due dei quattro lati esterni verticali dell'urna, nello spazio bianco sottostante lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari interni e territoriali - Direzione Centrale Servizi elettorali", deve essere applicata l'etichetta autoadesiva di colore azzurro (Pantone *Process Blue U*), cioè dello stesso colore della scheda di votazione, recante la dicitura riferita alla consultazione in svolgimento.

Alle ore 16 del giorno che precede le votazioni, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte i quattro scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati, delle liste dei candidati (art. 47 D.P.R. n. 570/1960).

Le operazioni di autenticazione delle schede di voto, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

B) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste di candidati

I delegati delle liste di candidati possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori del comune. Tali designazioni sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (art. 32, settimo comma, n. 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Le designazioni dei rappresentanti possono essere comunicate **entro giovedì 11 maggio, anche mediante posta elettronica certificata**, al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio. Nel caso di invio tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata. Tali designazioni possono poi essere presentate, **esclusivamente in formato cartaceo**, direttamente ai singoli presidenti di seggio **il sabato pomeriggio o la domenica mattina**, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto (artt. 32, settimo comma, n. 4, e 35, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960, come modificati dall'art. 38-bis, comma 2, lettere b), n. 2), e c), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; art. 16 della legge n. 53/1990).

Tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere comunque muniti, oltre che di un valido documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.



C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i componenti dell'ufficio elettorale di sezione sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, comma 3, D.P.R. n. 570/1960).

Anche in ragione di tale qualifica, il presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti dell'ufficio elettorale di sezione sulle responsabilità di natura penale in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste dagli articoli 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 e 98 del D.P.R. n. 570/1960.

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione al voto, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

D) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve invitare l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di segretezza del suffragio, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 570/1960. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti (ad esempio di sequestro della scheda stessa), disposti dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

E) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori e operazioni di voto

Sono ammessi a votare gli elettori che alla data del 14 maggio 2023 (primo giorno di votazione) abbiano compiuto diciotto anni di età e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data della consultazione in svolgimento: ciò provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Conseguentemente, uno scrutatore deve apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale vi sono 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvede ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), ove deve essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di legge (rappresentanti di lista; componenti del seggio; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, qualora si svolgano contestualmente più consultazioni (ad es. comunali e circoscrizionali), gli scrutatori prendono nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro stesso, rifiutano una o più schede di voto o, comunque, chiedono di non partecipare, per qualsiasi motivo, ad una o più consultazioni contemporanee.

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello (art. 39, terzo comma, D.P.R. n. 570/1960), oppure un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 32-bis, terzo comma, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera (rilasciato ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 299/2000), trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà conteggiarlo nuovamente nel numero dei votanti della sezione, altrimenti verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Ai fini della loro identificazione, gli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento, ma che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Successivamente, viene fornita all'elettore la matita copiativa e la scheda di voto aperta.

L'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, consegnerà la scheda stessa al presidente del seggio, che provvederà ad inserirla nell'urna.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna della scheda di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

F) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o diversamente abili

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare, nell'ambito del proprio comune, presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche. In tal caso, il presidente del seggio - presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale - deve accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale di seggio, nel quale deve altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori portatori di disabilità fisiche che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto (non vedenti, privi delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, l'elettore deve essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

- a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;
- b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
- c) quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07;
- d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei dirigenti delle aziende sanitarie locali sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'avente diritto di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore siano compilati in maniera chiara ed univoca, tale da non ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

G) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare le schede. Riconsegna delle schede non votate. Computo dei votanti

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si vorranno sensibilizzare, attraverso i sindaci, i presidenti degli uffici elettorali di sezione, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto delle schede; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta, ecc.), si ritiene che il presidente del seggio - al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere le schede, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta, allegando contestualmente eventuali scritti che l'elettore medesimo volesse consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" (cioè dopo uno o più dei seguenti adempimenti:



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE").

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alla "registrazione" di cui sopra, non andrà apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione.

Diversamente si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 570/1960. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia intenzionalmente ritirato la scheda e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata rifiutandosi di entrare in cabina a votarla.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

H) Sospensione delle operazioni di votazione

Poiché, ai sensi del citato art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 190/2022, convertito dalla legge n. 7/2023, le operazioni di votazione si svolgono in due giornate di voto, cioè dalle ore 7 alle ore 23 di domenica e dalle ore 7 alle 15 di lunedì, al termine della giornata di domenica, dopo che hanno votato tutti gli elettori ancora in fila, l'ufficio elettorale di sezione deve interrompere le operazioni di voto e sigillare l'urna con le schede votate e la cassetta o scatola con le schede autenticate nonché chiudere e sigillare la sala delle elezioni.

Le operazioni elettorali saranno riprese l'indomani alle ore 7.

I) Rilevazione dell'affluenza e chiusura delle operazioni di voto

Come già rappresentato con circolare n. 45 del 5 aprile scorso, i Comuni devono acquisire dagli uffici elettorali di sezione e far conoscere a questa Direzione Centrale, per il tramite di codeste Prefetture, i dati sull'affluenza alle urne sia nel corso della votazione, alle ore 12, alle ore 19 e alle ore 23 della domenica, sia a chiusura della votazione stessa, alle ore 15 del lunedì.

I presidenti di seggio dovranno inoltre adottare ogni necessaria iniziativa, sia di tipo organizzativo che avvalendosi del supporto della Forza pubblica, per assicurare il regolare e celere afflusso degli elettori ai seggi e consentire l'esercizio del voto anche da parte di quegli elettori che alle ore 15 del lunedì, cioè al momento di chiusura delle operazioni di votazione, siano presenti nei locali del seggio o all'interno del plesso scolastico o altro fabbricato dove ha sede il seggio.

J) Accertamento del numero dei votanti

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, il presidente di seggio provvede subito alle operazioni di accertamento del numero dei votanti presso la sezione, dandone attestazione nell'apposito paragrafo del verbale. In particolare, il numero dei votanti, ai sensi dell'art. 53, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 570/1960, sarà dato dalla sommatoria di:



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

1. numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, come autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, che hanno votato nella sezione;
2. numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza (ex art. 39, terzo comma, D.P.R. n. 570/1960) o ad attestazione del sindaco (ex art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967);
3. numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (ex art. 1, comma 4, legge n. 15/1991), come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nel verbale;
4. numero dei componenti dell'ufficio elettorale di sezione, dei rappresentanti di lista, degli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio che hanno votato nella sezione pur non essendovi iscritti (ex art. 40 D.P.R. n. 570/1960), come risultanti dalle iscrizioni in calce alla lista sezionale e dalle annotazioni nel verbale;
5. numero degli elettori il cui voto è stato raccolto, nell'ambito della sezione, a domicilio o in ospedali, case di cura o luoghi di detenzione (ex art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22; art. 42 D.P.R. n. 570/1960; artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136), come risultanti dalle iscrizioni fatte nelle liste elettorali aggiunte e dai verbali per la raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare, ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione.

K) Operazioni di scrutinio, modalità di espressione del voto, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di **lunedì 15 maggio 2023**, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari, dando la precedenza allo scrutinio per le elezioni comunali e successivamente a quello per le eventuali elezioni circoscrizionali.

Per le elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario, la cui scheda di voto è di colore azzurro, com'è noto, il sistema di voto è diverso a seconda che si tratti di comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti o di comuni con popolazione superiore a tale soglia demografica.

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di lista o sul nominativo del candidato sindaco o su entrambi ed il voto è valido sia per il sindaco che per la lista. Può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, nei comuni inferiori a 5.000 abitanti, un solo voto di preferenza e, nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato ad una o più liste di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista (ed eventualmente anche sul nominativo del candidato sindaco collegato alla lista stessa) e tale voto è valido sia per il sindaco che per la lista. Può tracciare il segno di voto solo sul nominativo di un candidato sindaco ed il voto è valido solo per il sindaco. Può anche tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista NON collegata a quel candidato sindaco (c.d. "voto disgiunto"): tale voto è valido sia per il candidato sindaco che per la lista, sebbene tra essi non collegati. L'elettore può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Tutte le disposizioni sulle specifiche modalità di espressione del voto vanno opportunamente coordinate col principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto stesso e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 64 e 69 del D.P.R. n. 570/1960, in base alle quali la validità del voto scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, anche se apposte con anomalie/incertezze del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

Inoltre, per quanto attiene alle operazioni di spoglio, ai sensi degli artt. 63, primo comma, e 68, primo e terzo comma, del D.P.R. n. 570/1960, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate.

Con l'occasione, si rappresenta che il termine per il completamento delle operazioni di scrutinio per le elezioni comunali, fissato entro 12 ore dal loro inizio (art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132) deve considerarsi meramente indicativo e che, pertanto, gli uffici elettorali di sezione sono tenuti a completare tutte le operazioni di competenza, salvo che intervengano cause di forza maggiore.

L) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet:

http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html.

* * *

Si vorrà portare il contenuto della presente a conoscenza, per quanto di rispettivo interesse, dei sindaci e dei segretari comunali e, per il loro tramite, dei presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Con l'occasione, i sindaci vorranno valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all'apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

I sindaci stessi vorranno, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione sui giorni e gli orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare eventuali rischi di sovraffollamento dei seggi.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Angelo de Prisco

CAP/